

Regione Basilicata
COMUNE DI ROTONDELLA
Provincia di Matera

REGOLAMENTO URBANISTICO

Legge Regionale n. 23/1999

PROTEZIONE CIVILE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PREMESSA

Un piano di emergenza può definirsi come una serie di procedure da affidare ad identificabili persone, per affrontare un disastro o un allarme.

Convenzionalmente, i piani di emergenza si suddividono in piani di soccorso (Relief Plan, attivati da personale residente all'esterno dell'area minacciata o colpita dal disastro) e piani di autoprotezione (Self Safety Plan, attivati da personale residente all'interno dell'area). Esistono numerose metodologie per la redazione di quest'ultimo tipo di piani, che possono avere diversi livelli di complessità, di estensione territoriale e di livello di manovra (intesa come concatenamento di operazioni svolte da differenti soggetti). Tutti i piani di emergenza degni di questo nome scaturiscono, dalla interpolazione di tre griglie di analisi: la vulnerabilità territoriale, la vulnerabilità sistemica e la disamina delle risorse disponibili.

Un piano di emergenza nasce sostanzialmente da uno studio sulla vulnerabilità del territorio, sulla possibilità che questo sia investito da un evento disastroso e sull'analisi del rischio massimo ipotizzabile. Questa analisi può essere quantizzata effettuando una lettura degli eventi calamitosi che si sono verificati in passato nel territorio in esame (e che possono, quindi, riproporsi) e/o evidenziando se nell'area sono presenti strutture (ad esempio dighe, stabilimenti industriali, linee ferroviarie o stradali percorse da convogli pericolosi...) che hanno provocato disastri in altre realtà. Effettuata questa prima fase si passa alla redazione e, soprattutto, alla quantificazione degli scenari di disastro.

La definizione di uno scenario varia da disastro a disastro e può essere definita da una lettura deterministica o stocastica dell'evento ipotizzato.

L'analisi deterministica segue percorsi dettati da considerazioni oggettive quali l'accelerazione impressa dal sisma, le caratteristiche geologiche dei terreni di fondazione, la vulnerabilità degli edifici e degli impianti, la concentrazione delle persone nel corso dei giorni e delle ore, la direzione e la velocità del vento. Questo scenario deve essere, comunque, integrato con la definizione delle dinamiche che si innescherebbero nella popolazione e nelle strutture preposte all'emergenza. E' evidente che per la definizione di questo tipo di scenario non é più possibile affidarsi a discipline deterministiche come la sismologia, la geologia, l'ingegneria civile ma bisogna addentrarsi in campi difficilmente quantizzabili come la sociologia, la psicologia, la ricerca operativa.

INQUADRAMENTO NORMATIVO E RUOLI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

La Legge 22 febbraio 1992 n° 225 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con competenze riguardanti la tutela dell'ambiente, la difesa del suolo per la prevenzione delle calamità, la tutela e la valorizzazione delle riserve idriche ed energetiche, il rilevamento e controllo degli scarichi delle acque, delle emissioni atmosferiche e sonore, le attività rivolte all'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale.

Con la Legge 225/92, il legislatore ha stabilito che i momenti della previsione e della prevenzione, così come quelli della gestione dell'emergenza e del ripristino, mentre si attuano a livello nazionale tramite il Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio o, per delega, il Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, a livello regionale e comunale si attuano tramite gli organi democratici dell'articolazione decentrata di un rinnovato stato delle Autonomie locali. Alle Province sono state, invece, attribuite competenze di rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile e la predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione, mentre il piano ed il coordinamento per fronteggiare l'emergenza sono stati riservati alla competenza del Prefetto, il quale dovrà coordinare a livello provinciale gli interventi dei Sindaci dei Comuni interessati.

Le Regioni, le Province e i Comuni dovranno coordinarsi e rapportarsi ai programmi nazionali di previsione, prevenzione e soccorso, in relazione alle varie ipotesi di rischio ed ai

piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

Con la Legge n° 225/92 è stato individuato nel Sindaco, quale ufficiale di governo, l'organo locale di protezione civile, tenuto a provvedere, con i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto. Il Sindaco ha quindi la possibilità di assumere la direzione ed il coordinamento dei soccorsi, di dotarsi di una struttura organizzativa di protezione civile, di assumere un ruolo attivo in relazione soprattutto a situazioni di microemergenza, giustificato dalla profonda conoscenza del territorio e dei mezzi a disposizione e dalla immediatezza e tempestività che dovrebbe contraddistinguere l'intervento dell'Amministrazione Comunale.

A livello regionale la normativa di riferimento è la Legge Regionale 17 agosto 1998 n° 25 "*Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di Protezione Civile*", che contribuisce alla definizione di ruoli e competenze in materia di protezione civile, delineando un preminente ruolo di coordinamento e indirizzo per la Regione e competenze e funzioni maggiormente operative per le Province, intese quali componenti del "sistema regionale di protezione civile".

Le competenze e i ruoli in materia di protezione civile sono di seguito riassunti:

COMPETENZE DELLE REGIONI

In aderenza alle previsioni della L.142/90 (ora abrogata e confluita nel T.U. ordinamento EE.LL. DL.gs. 267/2000), la L225/92 attribuisce alle Regioni un compito di concorso all'organizzazione e all'attuazione delle attività di Protezione Civile, di ordinamento degli uffici e di approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile, di predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali, da realizzarsi con il supporto del Comitato Regionale di Protezione Civile, di regolamentazione delle attività regionali di previsione, prevenzione e soccorso mediante legislazione regionale che deve conformarsi ai contenuti della stessa norma nazionale, che ne costituisce i principi di legislazione; Il successivo D.L.gs. 112/98 all'art.108, ha ampliato il campo d'azione delle Regioni, cui sono conferite le funzioni relative:

- 1) alla predisposizione dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
- 2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- 3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
- 4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
- 5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
- 6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze;
- 7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato.

La successiva Legge n.401/01 chiama in causa le Regioni nell'attività organizzativa della Protezione Civile, infatti all'art. 5 comma 4-bis recita: *"Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.*

Le disposizioni di cui sopra costituiscono principi della legislazione statale cui devono conformarsi le leggi regionali in materia di previsione, prevenzione e soccorso.

Le finalità dell'attività della Regione in materia di p.c. sono:

1. prevenire e ridurre i rischi sia naturali che antropici;
2. migliorare lo standard qualitativo degli interventi di emergenza;
3. migliorare l'efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita;
4. diffondere una specifica cultura di p.c.;
5. provvedere al coordinamento delle attività di p.c. svolte dagli enti locali, anche predisponendo appositi atti di indirizzo, direttive e linee guida;
6. approvare, sentito il Comitato, i programmi regionali di previsione e prevenzione;
7. relativi alle varie ipotesi di rischio ed il piano regionale di concorso in emergenza;
8. favorire forme di raccordo e collaborazione, per aree omogenee di estensione anche sovracomunale, fra EE.LL., allo scopo di ottimizzare l'attività di prevenzione, le capacità di intervento e il rapporto con le organizzazioni di volontariato.

COMPETENZE DELLE PROVINCE

La L.225/92 prevede per le province un generale compito di concorso all'organizzazione e all'attuazione delle attività di Protezione Civile ed uno specifico compito, da realizzarsi con il supporto del Comitato Provinciale di Protezione Civile, relativo *"alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione in armonia con i programmi nazionali e regionali*, sulla base dei quali il Prefetto redigeva il piano provinciale di emergenza (art. 14 comma 1).

Con il successivo D.Lgs 112/98 all'art.108 vengono attribuite alle Province le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
- 2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali;
- 3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Viene, quindi, accentuato il ruolo programmatico e pianificatorio delle Province in materia di protezione civile, ad esse viene conferito il compito dell'elaborazione dei piani provinciali di emergenza, prima di competenza prefettizia, oltre che, nel caso di eventi di cui all'art.2 co.1lett.b) L225/92, una funzione di controllo sulle strutture operative provinciali affinché mettano in atto le procedure di intervento delineate all'interno del piano.

Le Province, inoltre, in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 25/98 svolgono le seguenti funzioni:

- trasmettono agli Uffici Regionali di Protezione Civile i dati e gli elementi in loro possesso, necessari ad identificare, censire e classificare i rischi presenti sul territorio regionale;
- partecipano all'attività di rilevamento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati, organizzata e coordinata dalla Regione;
- partecipano all'attività di adeguamento alle condizioni di sicurezza di opere ed infrastrutture.

COMPETENZE DEL PREFETTO

In tema del ruolo del Prefetto e dei rapporti tra Prefettura ed EE.LL. alla luce del recente riordino delle autonomie locali e del decentramento amministrativo, deriva dalla covigenza, dell'art.14 della L. 225/92, in materia di competenza del Prefetto, e dell'art.108 del D.Lgs.112/98, in materia di competenza degli enti locali, entrambi richiamati dall'art. 5 della L. 401/2001.

La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2002, n. 5114, chiarisce che, *“ferma restando la più generale azione di coordinamento del Dipartimento della protezione civile, le competenze prefettizie di cui all'art. 14 della legge n. 225/1992 debbono continuare a "convivere: in un contesto di unicità di obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, con il sistema di attribuzioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998, sì da realizzare quella fondamentale integrazione ed implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile. Quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto, coerentemente con quello pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile, attivando quindi tutti i mezzi ed i poteri di competenza statale, e così realizzando quella insostituibile funzione di "cerniera" con le ulteriori risorse facenti capo agli altri enti pubblici. Nella stessa Circolare è precisato che "il prefetto, anteriormente alla adozione delle ordinanze di protezione civile ex art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992, derogatorie della normativa vigente, è l'unico soggetto deputato ad assumere iniziative di carattere straordinario, appunto in quanto rappresentante in loco dello Stato e quindi legittimato, in via esclusiva, a derogare all'ordinamento giuridico vigente"*.

In linea con la succitata autorevole interpretazione della vigente disciplina delle competenze come basata sul principio collaborativo tra le istituzioni coinvolte, il presente documento definirà il “modello di intervento” come concertato con il Prefetto al fine di chiarire in sede di gestione di emergenze i compiti e le funzioni dei componenti il sistema provinciale di protezione civile.

COMPETENZE DEI COMUNI

In linea con le previsioni normative della Legge n.142/90 ed anticipando le successive riforme improntate al principio di sussidiarietà, la Legge n.225/92 mette in prima fila l'azione e l'operatività del Comune e del Sindaco. All'art. 15 il Sindaco è definito autorità locale di protezione civile; egli, in quanto organo esponentiale degli interessi della collettività che rappresenta, ha il compito prioritario della salvaguardia della popolazione e della tutela del territorio di propria competenza ed in caso di emergenza è chiamato a fornire servizi immediati di assistenza e soccorso alla popolazione colpita.

Nel dettaglio, il D.Lgs. n.112 del 31.03.1998, conferisce al Comune le funzioni relative:

- 1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
- 2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- 3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge n. 142/90, e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- 4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
- 5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- 6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

I Comuni, inoltre, in base a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 25/98 svolgono le seguenti funzioni:

- trasmettono agli Uffici Regionali di Protezione Civile i dati e gli elementi in loro possesso, necessari ad identificare, censire e classificare i rischi presenti sul territorio regionale;
- partecipano all'attività di rilevamento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture e degli edifici pubblici e privati, organizzata e coordinata dalla Regione;
- partecipano all'attività di adeguamento alle condizioni di sicurezza di opere ed infrastrutture.

- acquisiscono, preventivamente all'adozione in Consiglio Comunale, il parere di conformità alle mappe di rischio di strumenti urbanistici generali e delle relative varianti, rilasciato dal dirigente dell'Ufficio Regionale di Protezione Civile;
- comunicano al Presidente della Giunta Regionale e al Prefetto eventuali situazioni calamitose in atto o potenziali;
- fronteggiano l'evento calamitoso, avvalendosi di mezzi e risorse ordinari, e ove concedibili di contributi statali o regionali;
- partecipano all'attività di rilevazione dei danni e provvedono a mezzo delle proprie strutture tecniche qualora l'ambito in cui siano intervenuti i danni sia circoscritto ad un singolo comune;
- comunicano al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore regionale delegato l'avvenuto superamento della situazione calamitosa qualora il Sindaco sia l'autorità preposta al coordinamento dell'intervento;
- partecipano all'adozione dei provvedimenti e delle iniziative atte alla ripresa delle normali condizioni di vita.

I RISCHI

Sia il **Piano di Protezione Civile Regionale (PPCR)** sia il **Piano di Protezione Civile della Provincia di Matera (PPCP)**, individuano nel territorio di competenza i seguenti rischi:

1. rischio sismico;
2. rischio idrogeologico;
3. rischio incendi boschivi;
4. rischio chimico-industriale;
5. rischio nucleare (in particolare il Centro Enea della Trisaia, in territorio di Rotondella);
6. rischio idropotabile;
7. emergenze sanitarie;
8. emergenze veterinarie;
9. emergenze diverse (incidenti stradali e ferroviari, incidenti connessi a rischi sociali, incidenti connessi a particolari condizioni metereologiche).

Per ciascuno dei rischi elencati, i Piani Regionale e Provinciale analizzano dettagliatamente i correlati aspetti di Previsione e di Prevenzione.

Ad essi si rimanda per un esame più dettagliato, considerando che sul territorio del Comune di Rotondella si verifica la presenza di tutti i rischi elencati, tra cui anche quello nucleare (per la presenza del Centro Enea in Trisaia). A questo proposito si rimanda anche al Piano di Emergenza approntato dall'Enea per i rischi connessi alla presenza del Centro.

L'EMERGENZA

LA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA A LIVELLO REGIONALE E PROVINCIALE.

Previsione, prevenzione e pianificazione dell'emergenza sono le attività di protezione civile preliminari e fondamentali per un'efficace gestione del soccorso, così come descritto nella Legge 225/92, che fornisce le relative definizioni e ne delinea l'ambito di applicazione e di utilizzo.

Previsione, prevenzione e pianificazione dell'emergenza sono, quindi, nella Legge 225/92, "attività" che vanno svolte in relazione ad un fine determinato e attraverso l'esplicazione di "compiti" che qualificano le azioni concrete che i componenti e le strutture di Protezione Civile devono svolgere per preparare la gestione dell'emergenza.

In particolare, tra i compiti individuati nella Legge 225/92, viene delineata la necessità di una raccolta dati afferente alle tre attività citate; tale raccolta dati permette di individuare le diverse ipotesi di rischio e le aree di criticità del territorio (programma di previsione e prevenzione), di eliminare o ridurre il danno agendo sugli effetti e sulle cause degli eventi, di sottrarre i soggetti agli effetti dannosi dell'evento calamitoso e di organizzare il coordinamento e la gestione dell'emergenza per soccorrere la popolazione (piano di emergenza) e ripristinare normali condizioni di vita.

La pianificazione dell'emergenza è basata sulle Linee Guida "Augustus", che, oltre a fornire un indirizzo per la pianificazione dell'emergenza, flessibile secondo i rischi presenti nel territorio, delinea con chiarezza un metodo di lavoro semplificato nell'individuazione e nell'attivazione delle procedure per coordinare con efficacia la risposta di protezione civile.

Il metodo Augustus abbatte il vecchio approccio di fare i piani di emergenza basati sulla concezione burocratica del solo censimento di mezzi utili agli interventi di protezione civile e introduce il concetto della disponibilità delle risorse; per realizzare questo obiettivo occorre che nei piani di emergenza siano introdotte le funzioni di supporto con dei responsabili, in modo da tenere “vivo” il piano, anche attraverso periodiche esercitazioni ed aggiornamenti. Nel metodo Augustus sono ben sviluppati questi concetti per le competenze degli Enti territoriali preposti alla pianificazione, ove viene evidenziato che attraverso l’istituzione delle funzioni di supporto nelle rispettive sale operative (14 funzioni per le Province e le Regioni e 9 funzioni per i Comuni) si raggiungono due obiettivi primari per rendere efficace ed efficiente il piano di emergenza:

- a) avere per ogni funzione di supporto la disponibilità delle risorse fornite da tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono;
- b) affidare ad un responsabile della funzione di supporto sia il controllo della specifica operatività sia l’aggiornamento di questi dati nell’ambito del piano di emergenza.

Si chiarisce con il metodo Augustus, anche, la diversità dei ruoli nel modello di intervento provinciale, con la distinzione dei ruoli dei **CCS (Centro Coordinamento Soccorsi)** e della **Sala Operativa**: il CCS si configura come l’organo di coordinamento provinciale ove si individuano le strategie generali di intervento, mentre nella Sala Operativa Provinciale si raccolgono le esigenze di soccorso e si risponde secondo le indicazioni provenienti da CCS.

Il **COM (Centri Operativo Misto)** è invece la struttura operativa decentrata del coordinamento provinciale, per meglio svolgere la direzione unitaria dei servizi di emergenza coordinandoli a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci dei Comuni afferenti al COM stesso.

Il COM dipende dalla Prefettura ed il suo direttore è un funzionario della Prefettura stessa; vi partecipano rappresentati dei Comuni e delle strutture operative. I compiti del COM sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza organizzati dal Prefetto con l’intervento dei Sindaci dei Comuni appartenenti al COM. L’ubicazione del COM deve essere baricentrica rispetto ai Comuni appartenenti al COM stesso.

La provincia di Matera ha individuato nel suo territorio cinque COM.

Per quanto attiene il Comune di Rotondella, esso fa parte del COM n° 4 – Policoro, insieme con i Comuni di Colobraro, Montalbano Jonico, Nova Siri, Policoro, Scanzano Jonico, Tursi, San Giorgio Lucano e Valsinni.

L'ubicazione del COM n° 4 è presso la Scuola Materna Monterosa 2° Circolo – Via Monterosa n° 9 – Policoro.

Un aspetto importante da definire nei Piani di Protezione Civile è l'individuazione delle aree di emergenza: trattasi di spazi e strutture che in caso di terremoto e/o eventi calamitosi sono destinate ad uso di protezione civile per la popolazione colpita e per le risorse destinate al soccorso ed al superamento dell'emergenza.

Sul territorio è necessario individuare tre tipologie differenti di aree di emergenza: aree di attesa, aree di ricovero e aree di ammassamento soccorritori e risorse.

Il piano provinciale deve provvedere unicamente l'individuazione di un'area di ammassamento provinciale dei soccorritori e delle risorse, che rappresenta il centro di raccolta di uomini, materiali e mezzi nella gestione dell'emergenza da ubicare nel capoluogo di provincia.

Da quest'area partono i soccorsi che saranno coordinati dai COM distribuiti sul territorio provinciale, per ciascuno dei quali deve essere individuata un'area di ammassamento dei soccorritori e delle risorse. Tale area deve essere situata in prossimità dei nodi viari principali e deve essere facilmente raggiungibile anche da mezzi di grandi dimensione. Le aree di ammassamento soccorritori e risorse devono avere una dimensione sufficiente per accogliere almeno due campi base (circa 6000 mq), devono essere individuate in zone non soggette a rischio, nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche, fognarie ed in prossimità di adeguate infrastrutture viarie e possono essere utilizzate per un periodo di tempo compreso tra poche settimane e qualche mese.

Come riportato nel PPCP, l'area di ammassamento comprensoriale che interessa il Comune di Rotondella è l'Area di Policoro – di estensione pari a 15.000 mq circa, sita in Via Puglia (ex foro boario), in prossimità della SS 106 Jonica, riportata in Catasto al Foglio 10, part. 453, di proprietà ex ESAB. Tale area è distante 22 km da Rotondella ed è raggiungibile in un tempo di 28 minuti.

LA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA A LIVELLO COMUNALE

L'art. 108 del D.Lgs. 112/98 stabilisce che i Comuni devono predisporre i **Piani Comunali di Emergenza (PCE)** e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali.

Il PCE si deve articolare come segue (secondo le indicazioni riportate nel PPCR):

A – Parte Generale

A.1 – Dati di base

A.2 – Scenario degli eventi attesi (elenco dei rischi)

A.3 – Aree di emergenza

A.4 – Indicatori di evento e risposte del Sistema Comunale di Protezione Civile

B – Lineamenti della Pianificazione

B.1 – Coordinamento Operativo Comunale

B.2 – Salvaguardia della popolazione

B.3 – Rapporti con le istituzioni locali per la continuità amministrativa e supporto all'attività di emergenza

B.4 – Informazione alla popolazione

B.5 - Salvaguardia del sistema produttivo locale

B.6 – Ripristino della viabilità e dei trasporti

B.7 – Funzionalità delle telecomunicazioni

B.8 – Funzionalità dei servizi essenziali

B.9 – Censimento e salvaguardia dei Beni Culturali

B.10 – Modulistica per il censimento dei danni a persone e cose

B.11 – Relazione giornaliera dell'intervento

B.12 – Struttura dinamica del Piano: aggiornamento dello scenario, delle procedure ed esercitazioni

C – Modello di intervento

C.1 – Sistema di comando e controllo

C.2 – Attivazioni in emergenza

In questa sede di redazione del Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 23/99, si sottolineano i seguenti aspetti:

- il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile, che, al verificarsi dell'emergenza, assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e ne dà comunicazione al prefetto, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia.

- il Sindaco per l'espletamento delle proprie funzioni, ed in particolare per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, deve avvalersi di un **Centro Operativo Comunale (COC)**. Il COC è organizzato secondo 9 funzioni di supporto comunali (tecnica e di pianificazione; sanità, assistenza sociale e veterinaria; volontariato; materiali e mezzi; servizi essenziali e attività scolastica; censimento danni a persone e cose, strutture operative locali; telecomunicazioni; assistenza alla popolazione). Ogni funzione avrà un proprio responsabile che, in "tempo di pace", aggiornerà i dati relativi alla propria funzione e, in caso di emergenza nell'ambito del territorio comunale, affiancherà il Sindaco nelle operazioni di soccorso. Il COC dovrà essere ubicato in un edificio non vulnerabile (struttura antisismica) ed in area di facile accesso e non vulnerabile a qualsiasi tipo di rischio. Tale struttura deve essere dotata di un piazzale attiguo che abbia dimensioni sufficienti ad accogliere mezzi pesanti e quanto altro occorra in stato di emergenza.

- nel PCE devono essere individuate le seguenti aree di emergenza:
 - **aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse** (simboleggiate con colore giallo): tali aree rappresentano il primo orientamento e contatto dei soccorritori con il Comune e devono essere preventivamente individuate dalle Autorità competenti (Regione, Provincia), al fine di garantire un razionale impiego nelle zone di operazione dei soccorritori.
Tali aree debbono essere predisposte nelle vicinanze dei caselli autostradali o comunque facilmente raggiungibili anche da mezzi di grandi dimensioni, possibilmente lontani dai centri abitati e non soggette a rischio.

 - **aree di ricovero della popolazione** (simboleggiate con colore rosso): queste aree individuano i luoghi in cui saranno installati i primi insediamenti abitativi di emergenza; esse devono essere dimensionate per accogliere almeno una tendopoli per 500 persone (circa 6000 mq), facilmente collegabili con i servizi essenziali (luce,

acqua, fognature, ecc.) e non soggette a rischio (inondazione, frane, crollo di ammassi rocciosi). Tali aree dovranno essere poste in prossimità di un nodo viario o comunque dovranno essere facilmente raggiungibili anche da mezzi di grande dimensione. E' poi preferibile che le aree abbiano nelle immediate vicinanze spazi liberi ed idonei per un eventuale ampliamento.

- **aree di attesa della popolazione** (simboleggiate con colore verde): queste aree individuano i luoghi di prima accoglienza per la popolazione; si possono utilizzare piazze, slarghi, parcheggi, spazi pubblici o privati ritenuti idonei e non soggetti a rischio (frane, alluvioni, crollo di strutture attigue, ecc.), raggiungibili attraverso un percorso sicuro, possibilmente pedonale. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull'evento e i primi generi di conforto, in attesa dell'allestimento delle aree di ricovero. Il numero delle aree è funzione della capacità ricettiva degli spazi disponibili e del numero di abitanti.

IPOTESI PROGETTUALI PER IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROTONDELLA

Le scelte effettuate in questa sede (elaborazione del Regolamento Urbanistico ai sensi della L.R. 23/99) sull'intero territorio comunale di Rotondella sono le seguenti (si faccia riferimento alla Tavola n° 5, che si considera parte integrante della presente relazione e alla quale si rimanda per quanto non meglio specificato nel seguito):

- è stata individuata la sede del C.O.C. a Rotondella Collina, ubicata nel palazzo municipale in Corso Garibaldi, edificio di facile accesso e con spazio antistante di dimensioni sufficienti ad essere utilizzato in caso di emergenza. E' stata anche individuata una possibile sede alternativa del C.O.C. a Rotondella Due, nei locali comunali oggi occupati da una Banca: anche questo edificio risponde ai requisiti minimi richiesti in caso di emergenza;
- sono state individuate due aree di ammassamento dei soccorritori e delle risorse (indicate in giallo nella Tavola n° 5):

- in Contrada Trisaia inferiore, presso il Cantiere Tarantino Vincenzo (area già individuata nel vecchio Piano di Protezione Civile Comunale) di superficie pari a circa 11000 mq;
 - in Contrada Trisaia Superiore, presso l'area di Rotondella Due nota come "Terminal Bus", di superficie pari a circa 2100 mq;
- sono state individuate le seguenti aree di ricovero della popolazione (indicate in rosso nella Tavola n° 5):
- Rotondella Collina: complesso scolastico, comprendente l'area occupata dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Superiore di 1° grado, avente un'estensione di circa 8000 mq;
 - Mortella: campo di calcio e annesso parcheggio, avente un'estensione di circa 8500 mq;
 - Rotondella Due: Scuola Superiore di 1° grado e area limitrofa, avente un'estensione di circa 6500 mq;
- sono state individuate alcune aree di attesa della popolazione nel centro abitato di Rotondella Collina, a Mortella e a Rotondella Due, utilizzando piazze, slarghi e spazi pubblici. Tali aree sono evidenziate in verde nella Tavola n° 5;
- nella tavola n° 5 sono evidenziate le principali arterie stradali che conducono da Rotondella Collina, Mortella e Rotondella Due verso la statale SS 106 Jonica e quindi verso il Comune di Policoro, sede del C.O.M. e dell'area di ammassamento comprensoriale (come individuati dal Piano di Protezione Civile della provincia di Matera);
- nella tavola n° 5 (in particolare nei dettagli di Rotondella Collina e di Rotondella Due) sono anche evidenziate (in colore verde) alcuni percorsi sicuri (anche pedonali) da utilizzare in caso di emergenza per raggiungere le aree di attesa della popolazione.